

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1012)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Delega al Governo per l'emanazione del testo organico  
delle norme sull'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 19 giugno 1913, n. 641, fu istituita l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, con finalità assistenziali e previdenziali nei riguardi del personale medesimo.

Detta legge, ha, successivamente, subito numerose modificazioni, contenute in vari provvedimenti legislativi e regolamentari, tanto che risponde ad una necessità avvertita da tempo il riordinamento di tutte le norme che regolano l'Opera.

Tale necessità, infatti, era stata riconosciuta anche nel passato; e la formazione di un testo unico era già stata prevista in leggi del 1918, del 1921, del 1926, del 1927, del 1930 e del 1948, ma non ebbe corso.

Oltre alla unificazione e al coordinamento delle norme esistenti in un testo unico, si presenta ora la necessità di introdurre alcune innovazioni, riguardanti la struttura del-

l'Ente, il suo funzionamento, il riordinamento delle sue prestazioni, la possibilità di assumere nuove attività nei settori dell'assistenza e della previdenza, compresa quella che si riferisce alla costruzione e alla gestione delle case di riposo per i ferrovieri in pensione, case di riposo delle quali una è già in corso di realizzazione in Roma, mentre manca, per esse, la necessaria disciplina legislativa.

Occorre, in sostanza, apportare alle norme vigenti quelle innovazioni e quelle modificazioni che rispondono a più moderni concetti assistenziali e previdenziali, ad una struttura e ad una organizzazione dell'Ente più adeguate alle nuove esigenze.

Considerato, quindi, che occorre provvedere sia ad unificare in un testo unico le norme esistenti sia ad apportare alcune modificazioni alle stesse, appare conveniente chiedere

al Parlamento la necessaria delega legislativa. Il sistema della delega sembra, infatti, preferibile a quello della normale procedura legislativa, in considerazione della vastità della materia da riordinare, del carattere eccessivamente particolareggiato delle norme e della circostanza che, in effetti, si tratta essen-

zialmente di un'opera di unificazione e coordinamento.

I criteri ed i limiti della delega sono chiaramente esposti nell'articolo 1 del disegno di legge allegato, e non sembra necessario farne oggetto di particolare commento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo organico delle disposizioni vigenti sull'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con il potere di modificare ed integrare le disposizioni stesse, prevedendo una struttura più adeguata alla natura della Opera ed alle esigenze dei moderni compiti dell'assistenza e della previdenza, la rappresentanza delle categorie del personale ferroviario in seno agli organi dell'Ente, il riordinamento delle sue prestazioni mediante la sostituzione di alcune di esse, non più ade-

guate, con altre nuove prestazioni, l'assunzione, da parte dell'Ente medesimo, di nuove attività assistenziali entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Nelle attività assistenziali di cui al precedente comma potranno essere comprese la costruzione e la gestione di case di riposo per i ferrovieri in pensione.

Potrà essere prevista, inoltre, la facoltà dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di trasferire all'Opera di previdenza, a titolo gratuito, le case di riposo realizzate o in corso di realizzazione.

### Art. 2.

Il testo organico di cui al precedente articolo sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.